REGOLAMENTO (CEE) N. 671/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 892/88 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto se la produzione effettiva di una data campagna superi il quantitativo massimo garantito per essa fissato; che tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori con una produzione media inferiore a 300 kg di olio d'oliva per campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata; che l'importo unitario dell'aiuto deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori;

considerando che per stabilire la produzione stimata gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per ogni campagna; che la Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione;

considerando che per stabilire l'importo dell'anticipo è necessario tener conto della trattenuta per la creazione dello schedario oleicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 1416/82 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2212/88 (6) e della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CEE) n. 1916/87 del Consiglio (7);

considerando che l'importo dell'aiuto alla produzione in Spagna e in Portogallo differisce da quello degli altri Stati membri; che occorre pertanto differenziare l'importo dell'anticipo in questi due Stati membri;

considerando che in base ai dati disponibili è opportuno stabilire la produzione stimata e l'importo dell'aiuto come indicato qui di seguito;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1988/1989:

— la produzione stimata è pari a 1 200 000 t,

— l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato è pari a:

  — 25,62 ECU/100 kg per la Spagna;
  — 19,92 ECU/100 kg per il Portogallo;
  — 67,79 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(4) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 12.
(6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 5.
(7) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione